

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1313

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1988

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Nella IX legislatura il Governo ripresentò al Parlamento il disegno di legge atto Senato n. 822 il cui scopo era di creare il Consiglio generale degli italiani all'estero, in sostituzione del preesistente Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE), costituito in base all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, di fatto, inoperante dal febbraio 1977.

Quadro di riferimento del predetto disegno di legge n. 822 furono, ovviamente, la decennale esperienza dello stesso CCIE, le indicazioni emerse in occasione della Conferenza nazionale dell'emigrazione, tenutasi a Roma dal 24 febbraio al 1° marzo 1975, e le istanze presentate dalle diverse forze attive in campo migratorio.

Il presente disegno di legge costituisce una nuova versione del provvedimento n. 822, opportunamente aggiornata alla luce degli elementi aggiuntivi maturati in questi ultimi tempi e migliorata dal punto di vista tecnico.

L'avvenuta istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana - cui spetta un ruolo preponderante nella designazione dei componenti del CGIE - rende ormai necessario procedere alla costituzione dello stesso al fine di assicurare il migliore soddisfacimento delle esigenze delle comunità all'estero, facendo del nuovo organismo un ponte ed un veicolo per far confluire il massimo di partecipazione di tali nostre comunità alla soluzione dei loro problemi.

L'articolo 1 definisce le tre finalità basilari del CGIE: a) mantenere e sviluppare il collegamento degli italiani all'estero con la vita politica, culturale, economica e sociale della Madrepatria; b) assicurare la più efficace tutela dei loro diritti tanto sui luoghi di lavoro che in Italia; c) agevolare il mantenimento della loro identità culturale e, nel contempo, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

È condensata in questo articolo l'essenza della nostra politica verso le comunità italiane

all'estero che, facendo perno sulla tutela di tutti i diritti del lavoratore italiano sia sul luogo di lavoro che in patria, si apre, tanto sulle esigenze di rinsaldare ed elevare i legami di tali lavoratori coi problemi e la vita del proprio Paese, quanto sulle esigenze dell'integrazione, da cui dipende la piena affermazione dell'italiano all'estero ed il suo più armonioso contributo alla vita sociale, culturale ed economica del Paese che lo accoglie.

L'articolo 2 indica le funzioni del CGIE: esse consistono nell'esame dei problemi delle comunità italiane all'estero, nella formulazione di pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative, accordi internazionali e norme comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero e nell'elaborazione di una relazione triennale al Parlamento.

L'articolo 3 chiarisce che il CGIE ha in particolare la funzione di esprimere il proprio parere sugli orientamenti fondamentali in determinate materie quali: stanziamenti di bilancio a favore delle comunità italiane all'estero, programmi in materia di politica scolastica, di formazione professionale e di tutela sociale e previdenziale, criteri per l'erogazione dei contributi nelle varie iniziative in favore delle comunità all'estero.

L'articolo 4 stabilisce la composizione del CGIE risolvendo, nella maniera che è apparsa più ponderata, tre essenziali problemi. Anzitutto quello delle proporzioni fra membri eletti all'estero e rappresentanti delle forze politiche, sindacali e associazionistiche centrali: la proporzione di settantacinque rappresentanti diretti degli italiani all'estero verso quarantaquattro esponenti delle varie forze interessate in Italia ai problemi dell'emigrazione sembra rappresentare il più equo punto di equilibrio, anche tenendo conto della necessità di non sorpassare quel numero globale di membri oltre il quale si andrebbe a scapito dell'efficienza. In secondo luogo si è cercato di risolvere, bilanciando le molteplici e tutt'altro

che univoche esigenze, il problema della distribuzione dei quarantaquattro posti riservati alle rappresentanze «interne». È sembrato in questo campo opportuno portare sulla stessa base numerica (nove) le rappresentanze dei partiti politici, delle grandi Associazioni nazionali di emigrazione e delle Confederazioni sindacali e dei Patronati maggiormente rappresentativi. Assegnata una adeguata rappresentanza alle Regioni, si sono distribuiti gli altri posti secondo criteri intesi ad assicurare il più efficace concorso di capacità tecniche o specialistiche.

Ulteriori concorsi di organismi o interessi che possano ugualmente fornire utili contributi ai lavori del CGIE sono previsti con la categoria di membri con solo diritto di parola, istituita e disciplinata dall'articolo 6.

Sempre nell'articolo 4, si è infine proposta una soluzione al problema della cittadinanza dei membri del CGIE, temperando due opposte esigenze: quella di affidare, normalmente, a cittadini italiani la rappresentanza dei connazionali all'estero e quella di non escludere, particolarmente in determinate aree transoceaniche, cittadini locali di discendenza italiana e che abbiano mantenuto vivo il loro rapporto con la Madrepatria.

A tal fine, si è prospettata una soluzione per cui, nei Paesi ove vi siano da eleggere più di due membri, possono essere eletti, in proporzione non superiore al 50 per cento anche persone sprovviste di cittadinanza italiana purchè siano figli o discendenti in secondo grado di cittadini italiani ed abbiano concretamente operato a favore della comunità italiana nel Paese di residenza.

La predetta soluzione è in linea con le più

recenti tendenze della nostra politica che, specialmente nei Paesi transoceanici, cerca di stringere maggiori vincoli con le comunità di origine italiana aprendo, per quanto possibile, le nostre iniziative culturali, scolastiche e sociali a tali comunità con evidenti vantaggi per il loro raccordo con la Madrepatria di origine e per l'immagine di quest'ultima nel mondo.

L'articolo 5 prevede la durata della carica dei membri del CGIE in quattro anni e fissa i motivi di decadenza.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 trattano della struttura e degli incarichi direttivi del CGIE.

I collegamenti dei membri del CGIE con le comunità di cui sono espressione e con le autorità dei Paesi di insediamento vengono previsti e regolati nell'articolo 11, stabilendosi che i membri del CGIE partecipino sistematicamente alle riunioni del Comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione ove risiedono.

Con l'articolo 12 si prevedono opportuni contatti dei singoli membri del CGIE con gli organi diplomatico-consolari.

Gli articoli 13, 14 e 15 sviluppano i criteri e i metodi per l'elezione o la designazione dei membri del CGIE.

Con l'articolo 16 si dispone l'imputazione sul bilancio di previsione per l'anno 1988 della somma occorrente per il funzionamento del CGIE: 500 milioni per il 1988 e la stessa somma per il 1989 e 1990.

L'articolo 17 stabilisce l'emanazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, delle relative norme di attuazione, mentre, con l'articolo 18, viene soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero.

RELAZIONE TECNICA

a) *Oneri finanziari.*

I criteri di quantificazione della spesa dipendono dal disposto dei seguenti articoli dell'allegato disegno di legge: 7, 9, 10, 12.

1) La maggiore onerosità deriva dai costi dei viaggi aerei che i settantacinque membri del CGIE residenti all'estero dovranno compiere a Roma, due volte all'anno, per partecipare alle riunioni previste dall'articolo 7, comma 1.

Considerato che a norma dell'articolo 12, comma 2, ai suddetti membri compete il rimborso delle spese di viaggio (oltre al trattamento di missione), si è calcolato che il totale del costo di due viaggi - andata e ritorno - annui per ciascuno dei membri residenti all'estero ammonta a lire 350.246.000. Infatti, considerando che trenta membri provengono dall'Europa, cinque dall'Africa, undici dall'America del Nord, ventitre dall'America del Sud, cinque dall'Oceania e uno dall'Asia, sulla base delle attuali tariffe aeree i costi sono i seguenti:

TARIFFE AEREE

EUROPA

TARIFFA A/R con destinazione ROMA

Austria/VIENNA	L.	1.117.000	×	1	membro
Belgio/BRUXELLES	»	1.192.000	×	4	membri
Francia/PARIGI	»	1.037.000	×	4	»
Germania Federale/FRANCOFORTE	»	958.000	×	6	»
Gran Bretagna/LONDRA	»	995.000	×	3	»
Grecia/ATENE	»	859.000	×	1	membro
Lussemburgo/LUSSEMBURGO	»	1.195.000	×	2	membri
Paesi Bassi/AMSTERDAM	»	1.153.000	×	2	»
Spagna/MADRID	»	1.060.000	×	1	membro
Svezia/STOCCOLMA	»	1.719.000	×	1	»
Svizzera/ZURIGO	»	854.000	×	5	membri
<i>Totale Europa ...</i>	L.	31.370.000			30 membri

AFRICA

Algeria/ALGERI	L.	412.000	×	1	membro
Nigeria/LAGOS	»	1.300.000	×	1	»
Egitto/CAIRO	»	1.134.000	×	1	»
Sud Africa/JOANNESBURG	»	2.167.000	×	2	membri
<i>Totale Africa ...</i>	L.	7.180.000			5 membri

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMERICA DEL NORD

Canada/TORONTO MONTREAL	L.	2.390.000	×	5 membri
USA/NEW YORK	»	2.034.000	×	5 »
Messico/MEXICO CITY	»	2.896.000	×	1 membro
<i>Totale America del Nord</i>	L.	25.016.000		11 membri

AMERICA DEL SUD

Argentina/BUENOS AIRES	L.	4.241.000	×	9 membri
Brasile/SAN PAOLO	»	3.915.000	×	4 »
Cile/SANTIAGO	»	4.700.000	×	2 »
Colombia/BOGOTÀ	»	3.278.000	×	1 membro
Perù/LIMA	»	3.611.000	×	1 »
Uruguay/MONTEVIDEO	»	4.241.000	×	2 »
Venezuela/CARACAS	»	2.078.000	×	4 membri
<i>Totale America del Sud</i>	L.	86.912.000		23 membri

OCEANIA

Australia/SYDNEY	L.	4.592.000	×	5 membri
<i>Totale Oceania</i>	L.	22.960.000		5 membri

ASIA

Arabia Saudita	L.	1.685.000	×	1 membro
<i>Totale Asia</i>	L.	1.685.000		1 membro

Conseguentemente si avrà:

EUROPA	L.	31.370.000	+	
AFRICA	»	7.180.000	+	
AMERICA DEL NORD	»	25.016.000	+	
AMERICA DEL SUD	»	86.912.000	+	
OCEANIA	»	22.960.000	+	
ASIA	»	1.685.000	=	
	L.	175.123.000		totale parziale pari al costo di 1 solo viaggio annuo per 75 membri
	»	175.123.000	×	2 viaggi l'anno
<i>Totale generale</i>	L.	350.246.000		

Un'ulteriore spesa deriva dall'articolo 9 il quale dispone, al comma 3, che sei membri più un vice presidente residenti all'estero debbano recarsi a Roma per le riunioni del Comitato di presidenza, il quale è convocato sei

volte l'anno, di cui due in margine alle riunioni del CGIE. Tali missioni hanno un costo pari a lire 63.796.000.

Considerando infatti che, dei sette membri rappresentanti delle comunità all'estero, tre risiedono in Europa, due in Sud America, uno in Nord America e 1 in Australia, sulla base delle tariffe attuali i viaggi in questione comportano i seguenti costi, calcolati sulla base della precedente tabella:

EUROPA (3 membri)

Belgio/BRUXELLES	L.	1.192.000	
Germania Federale/FRANCOFORTE	»	958.000	
Svizzera/ZURIGO	»	854.000	
			<u>L. 3.004.000</u> × 4 volte all'anno
<i>Totale Europa ...</i>	L.	12.016.000	

SUD AMERICA (2 membri)

Argentina/BUENOS AIRES	L.	4.241.000	
Venezuela/CARACAS	»	2.078.000	
			<u>L. 6.319.000</u> × 4 volte all'anno
<i>Totale Sud America ...</i>	L.	25.276.000	

NORD AMERICA (1 membro)

USA/NEW YORK	L.	2.034.000	× 4 volte all'anno
<i>Totale Nord America ...</i>	L.	8.136.000	

OCEANIA (1 membro)

Australia/SYDNEY	L.	4.592.000	× 4 volte all'anno
<i>Totale Oceania ...</i>	L.	18.368.000	

EUROPA	L.	12.016.000	+
SUD AMERICA	»	25.276.000	+
NORD AMERICA	»	8.136.000	+
OCEANIA	»	18.368.000	=
<i>Totale generale ...</i>	L.	63.796.000	

2) A tale spesa va poi aggiunto il menzionato trattamento di missione dei suddetti membri previsto sempre dall'articolo 12, comma 2. Il trattamento di missione calcolato in base alle norme vigenti, ammonta a lire 12.604.480. Infatti, considerato che la diaria di missione in territorio nazionale spettante ad un dipendente dello Stato dell'VIII qualifica funzionale, al quale vengono equiparati i membri del CGIE, ammonta a lire 39.600 al giorno e che essa viene decurtata di un terzo qualora, come prevedibile, l'interessato chieda di

poter usufruire dell'alloggio in albergo, essa risulta pari a lire 26.480 al giorno, si avrà:

L.	<u>26.480</u>	× 4 giorni di riunione del CGIE
L.	105.920	
»	<u>105.920</u>	× 119 delegati
L.	<u>12.604.480</u>	totale diaria membri del CGIE

A tale cifra va aggiunto il costo della diaria per i tredici membri del Comitato di presidenza, i quali permangono in Roma per un totale di dieci giorni all'anno. Infatti, mentre le due riunioni del Comitato, che hanno luogo in margine a quelle del CGIE, richiedono un solo giorno di missione, per le altre quattro vengono considerati due giorni di missione ognuna. Quindi:

L.	<u>26.480</u>	× 10 giorni all'anno
L.	264.800	
»	<u>264.800</u>	× 13 membri del Comitato di presidenza
L.	<u>3.442.400</u>	

3) Dall'articolo 12, comma 2, deriva la spesa relativa alla permanenza in albergo dei delegati. Infatti, considerato che il CGIE si riunisce due volte all'anno per un totale di quattro giorni, si è calcolato che il costo della permanenza in un albergo di 2^a categoria in Roma (lire 80.000 al giorno in camera singola) ammonta a lire 38.080.000.

Infatti:

L.	<u>80.000</u>	× 4 giorni all'anno
L.	320.000	
»	<u>320.000</u>	× 119 membri del CGIE
L.	<u>38.080.000</u>	<i>Totale generale</i>

A tale spesa va aggiunto il costo del soggiorno in albergo per i tredici membri del Comitato di presidenza in occasione delle riunioni di tale organismo per una durata di due giorni ciascuno, salvo nelle due occasioni di riunione in margine al CGIE. Essa ammonta a lire 10.400.000.

Infatti:

L.	<u>80.000</u>	× 10 giorni all'anno
L.	800.000	
»	<u>800.000</u>	× 13 membri del Comitato di presidenza
L.	<u>10.400.000</u>	

4) Dall'articolo 10 derivano le spese per il funzionamento del segretariato del CGIE (materiale di cancelleria, fotocopiatrici, spese telefoniche, materiale informatico, eccetera). Premesso infatti che il relativo personale è reperito nell'ambito del Ministero degli affari esteri o di altre Amministrazioni, si è previsto per il funzionamento del segretariato uno stanziamento di 20 milioni annui.

5) Gli articoli 6, comma 2, e 9, comma 6, prevedono la partecipazione ai lavori del CGIE di rappresentanti ed esperti di istituzioni, organismi od enti aventi specifico interesse nelle materie da trattare. Si ritiene che detta eventualità non comporti oneri per lo Stato, in quanto le riunioni del Consiglio generale degli italiani all'estero si svolgono in Roma ed i rappresentanti e gli esperti menzionati fanno parte di organismi che hanno la loro sede in tale città.

In relazione infine alle riunioni previste dall'articolo 11, ai commi 1 e 2, si ritiene che le eventuali spese possano rientrare tra quelle previste per il funzionamento dei Coemit al capitolo 3582 di bilancio.

Di conseguenza il totale generale delle spese per il funzionamento annuale del CGIE è il seguente:

L. 350.246.000 +	
» 63.796.000 +	
» 12.604.480 +	
» 3.442.400 +	
» 38.080.000 +	
» 10.400.000 +	
» 20.000.000 =	
<u>L. 498.568.880</u>	arrotondamento a lire 500.000.000

b) *Copertura finanziaria.*

Alla copertura degli oneri di cui sopra si provvede con accantonamento specifico di 500 milioni di lire previsto dalla tabella B allegata alla legge finanziaria 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. Il CGIE ha come fine di contribuire a mantenere e sviluppare il collegamento degli italiani all'estero con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei loro diritti tanto sui luoghi di lavoro quanto in patria e di agevolare il mantenimento dell'identità culturale, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, tenendo presente lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) elaborare una relazione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi del triennio precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.

Art. 3.

1. Il CGIE esprime il proprio parere sugli orientamenti fondamentali del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) programmi radiotelevisivi per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

2. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9.

3. Si prescinde dal parere del CGIE qualora non sia espresso entro quaranta giorni dalla richiesta o nel maggior termine indicato, di volta in volta, dal Governo.

Art. 4.

1. Il CGIE è composto da centodiciannove membri dei quali settantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e quarantaquattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I settantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui siano da eleggere più di due membri, possono essere elette, in proporzione non superiore al 50 per cento, anche persone sprovviste della cittadinanza italiana, purchè:

a) siano figli o discendenti in secondo grado di cittadini italiani;

b) abbiano concretamente operato a favore della comunità italiana del Paese di residenza.

5. I quarantaquattro membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) nove delle organizzazioni nazionali che operano nel settore dell'emigrazione;

b) nove dai partiti politici presenti in Parlamento;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

d) sette in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza Stato-Regioni istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 2 novembre 1983;

e) tre esperti di cui, rispettivamente, uno dal Ministero degli affari esteri, uno dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) uno dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

g) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

h) uno dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri;

i) tre dai più rappresentativi centri studi e ricerche sui problemi dell'emigrazione.

6. È membro di diritto il segretario del Comitato interministeriale per l'emigrazione.

Art. 5.

1. I membri del CGIE rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti o riconfermati.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecuti-

ve del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

Art. 6.

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonchè uno designato dal Ministro dell'interno ed uno dal Ministro per il commercio con l'estero;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) un esperto designato dalla RAI-TV;

f) tre esperti designati dalle Confederazioni nazionali delle cooperative maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

g) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare a singole sessioni dei lavori del CGIE, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi in discussione, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonchè studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE.

3. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE ai Presidenti delle due Camere, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare delegazioni per assistere alle sedute.

Art. 7.

1. Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria. Esso può essere inoltre convoca-

ta in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni. Non potranno essere indette più di due riunioni per esercizio finanziario.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il Consiglio esamina ed approva la relazione triennale sui problemi e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.

4. Il Consiglio può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nell'allegata tabella ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. Le riunioni del Consiglio si tengono a Roma e sono pubbliche, salva diversa decisione del Comitato di presidenza.

Art. 8.

1. Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato delegato ai problemi delle comunità italiane all'estero.

2. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente da lui delegato.

Art. 9.

1. Il Consiglio elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vice presidenti e da dieci membri, dei quali un vice presidente e sei membri devono essere rappresentanti delle comunità italiane all'estero.

2. Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e sei nomi per gli altri componenti del Comitato di presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il Comitato di presidenza si riunisce sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.

4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione triennale ed il coordinamento delle attività delle commissioni.

5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del Consiglio, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.

7. Il Comitato di presidenza riferisce al Consiglio sull'attività svolta.

Art. 10.

1. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

2. I servizi di segreteria sono svolti da personale dipendente dalla pubblica Amministrazione all'uopo comandato, il cui numero e qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 11.

1. I membri del Consiglio rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Comitati dell'emigrazione italiana costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del Consiglio, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 12.

Art. 12.

1. Per il migliore esercizio delle loro funzioni i membri del Consiglio possono richiedere notizie e chiarimenti alle Rappresentanze diplomatiche ed agli Uffici consolari.

2. Ai membri estranei all'Amministrazione statale, per la partecipazione alle riunioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 11, comma 2, e 14, competono il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura prevista dalle norme vigenti per le missioni ordinarie effettuate in territorio nazionale dai dipendenti statali dell'VIII qualifica funzionale.

Art. 13.

1. I membri di cui al comma 2 dell'articolo 4 sono eletti dai componenti dei Comitati per l'emigrazione italiana regolarmente costituiti nei Paesi indicati nell'annessa tabella, tenendo conto della consistenza delle comunità italiane nelle circoscrizioni consolari in cui si è proceduto all'elezione dei Comitati per l'emigrazione italiana e dei voti riportati dalle varie liste, nonché dei requisiti fissati dall'articolo 4 e delle modalità previste dalle norme di attuazione di cui all'articolo 17.

2. Qualora in un Paese i Comitati per l'emigrazione italiana non siano costituiti in tutte le circoscrizioni consolari di prima categoria, il competente Ufficio consolare promuove, nelle circoscrizioni residuali, opportune forme di consultazione della comuni-

tà ivi residente al fine di designare quattro rappresentanti di detta comunità che partecipino all'elezione dei membri del CGIE, secondo quanto disposto dal presente articolo.

3. L'elezione dei membri del CGIE avviene mediante voto per corrispondenza secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione di cui all'articolo 17.

Art. 14.

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i Comitati per l'emigrazione italiana, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella annessa alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese.

Art. 15.

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei settantacinque membri del CGIE eletti dalle comunità all'estero, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

2. Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei quarantaquattro membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del quadriennio per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

Art. 16.

1. Le spese per il funzionamento della segreteria e quelle relative al CGIE, comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori dalla sede dove si tiene la riunione, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 500 milioni, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando integralmente l'accantonamento: «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei settantacinque membri di cui alla tabella allegata e per le designazioni dei quarantaquattro membri di cui all'articolo 4, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 18.

1. È soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

2. È abrogato l'articolo 3 della legge 18 marzo 1976, n. 64.

TABELLA DI RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI MEMBRI DEL CGIE
(Prevista dagli articoli 4, 7, 13, 14 e 17)

ORGANICI DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO

Europa:

Austria	1
Belgio	4
Francia	4
Germania Federale	6
Gran Bretagna	3
Grecia	1
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	2
Spagna	1
Svezia	1
Svizzera	5
Totale Europa	30

Africa:

Algeria	1
Nigeria	1
Egitto	1
Sud Africa	2
Totale Africa	5

America del Nord:

Canada	5
U.S.A.	5
Messico	1
Totale America del Nord	11

America del Sud:

Argentina	9
Brasile	4
Cile	2
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	2
Venezuela	4
Totale America del Sud	23

Oceania:

Australia	5
Totale Oceania	5

Asia:

Arabia Saudita	1
Totale Asia	1
TOTALE GENERALE	75